

Memorandum di Intesa sulla collaborazione nel campo della sicurezza alimentare tra il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e l'Amministrazione di Stato per la Regolamentazione del Mercato della Repubblica Popolare Cinese

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana (il Ministero della Salute) e l'Amministrazione statale per la Regolamentazione del Mercato della Repubblica Popolare Cinese (SAMR) qui di seguito denominati le "Parti";

in considerazione del lungo rapporto di amicizia che lega l'Italia e la Cina;

e al fine di rafforzare ulteriormente la collaborazione nell'ambito della sicurezza alimentare hanno raggiunto la seguente intesa:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente Memorandum costituisce una piattaforma per la collaborazione tra il Ministero della Salute e SAMR per promuovere lo scambio di conoscenze su normative e procedure ufficiali di controllo nel settore della sicurezza alimentare.

Articolo 2

Area di collaborazione

Le Parti collaboreranno e si scambieranno esperienze e informazioni su:

- sviluppo e applicazione della legislazione sulla sicurezza alimentare basata sui principi di analisi del rischio;
- organizzazione e attuazione del coordinamento ed applicazione delle procedure di controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare nell'ambito del processo di produzione, distribuzione e consumo;
- legislazione sulla sicurezza alimentare nei rispettivi Paesi
- altri temi di comune interesse.

Articolo 3

Modalità della collaborazione

Le Parti collaboreranno secondo le seguenti modalità:

- organizzazione di riunioni periodiche tra alti funzionari al fine di: scambiare informazioni, identificare priorità, pianificare iniziative future, ricercare risorse finanziarie e analizzare i risultati raggiunti nell'ambito della collaborazione;
- organizzazione congiunta di un seminario su base annuale per condividere esperienze, risultati di ricerche, esempi di buone pratiche e considerare le conseguenze di interesse comune relativamente a nuovi risultati della ricerca e perturbazioni commerciali;

- stabilire contatti tra esperti;
- individuare necessità e possibilità di organizzare attività formative

Le Parti agevoleranno la collaborazione e svilupperanno i contatti a livello appropriato.

Le Parti si scambieranno informazioni sugli sviluppi normativi nel settore alimentare e sulle pratiche ispettive ritenute importanti per la sicurezza alimentare e l'equo andamento dei rapporti commerciali.

Articolo 4

Risorse

Ciascuna Parte coprirà interamente tutte le spese relative alle visite dei propri rappresentanti nell'altro Paese.

Le attività previste del presente Memorandum d'Intesa saranno attuate dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 5

Confidenzialità

Ciascuna Parte non condividerà informazioni con l'altra Parte qualora ciò sia vietato dalla propria legislazione nazionale o sia incompatibile con i suoi interessi.

Ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni fornite dall'altra Parte nel rispetto delle proprie e regolamenti nazionali.

Articolo 6

Diritto applicabile

Il presente Memorandum d'Intesa sarà attuato nel rispetto della legislazione italiana e cinese, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Il presente Memorandum non costituisce un accordo internazionale da cui possono derivare obblighi di diritto internazionale. Nessuna disposizione del presente Memorandum deve essere interpretata e attuata quale obbligo o impegno giuridicamente vincolante per le Parti.

Articolo 7

Divergenze interpretative

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e/o attuazione del presente Memorandum d'Intesa sarà risolta amichevolmente mediante consultazioni e negoziati dirette tra le Parti.

Articolo 8
Disposizioni finali

Il presente Memorandum acquista efficacia dalla data della firma e potrà essere modificato in ogni momento, per iscritto d'intesa tra le Parti. Ciascuna Parte potrà porre termine al presente Memorandum dandone un preavviso scritto di novanta (90) giorni all'altra Parte.

Fatto a Chengdu, Repubblica Popolare Cinese, il 25 settembre 2018 in due originali, ciascuno in lingua italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative, prevarrà il testo inglese.

Per il Ministero della Salute della
Repubblica Italiana

Per l'Amministrazione di Stato per la
Regolamentazione del Mercato della
Repubblica Popolare Cinese

Ettore Sequi

Sun Meijun
